COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1957 n. 97 (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2811) 371

PRESIDENTE 371, 372, 373, 374
FERRARI GIOVANNI, *Relatore* 371, 374
BARBIERI SALVATORE 372
ANGELINI LUDOVICO 373
MERLIN ANGELINA 373
SORGI 373
LUCCHI 374
LATTANZIO. 374
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. 374
CAPUA 374

Votazione segreta:

PRESIDENTE 375

La seduta comincia alle 10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini: «Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1961.

Il Relatore, onorevole Ferrari Giovanni, ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame è, più che una vera e propria proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari o farmacisti ospedalieri, il ripristino di un provvedimento, in quanto, nel momento attuale, vi è carenza della legge essendo il precedente provvedimento scaduto fin dal 10 marzo ultimo scorso. Del resto, anche l'anno passato, il provvedimento di proroga venne approvato in data 18 giugno. Non è più, come si può vedere, un cadavere quatriduano quale quello dell'anno passato pur

tuttavia è nelle intenzioni del Relatore, quella di invitare a provvedere in modo da non essere obbligati a dovere ogni anno ripresentare un analogo provvedimento.

Il provvedimento, come ho detto, ripristina le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e di farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, già ripristinate lo scorso anno con il provvedimento da me precedentemente citato.

Con l'occasione informo la Commissione che è stata avanzata proposta di emendamento alla legge n. 97, per quanto riguarda la scelta di cui all'articolo 5, lettere *b*) e *c*), cioè la composizione della Commissione che deve giudicare i concorrenti. La proposta di emendamento è fatta, in maniera analoga, sia dall'onorevole Ferri che dall'onorevole Barberi ed è intesa a far sì che a giudicare in un concorso per anatomo patologo non sia ad esempio chiamato un clinico pediatra o viceversa.

A detto emendamento mi dichiaro favorevole, così come mi dichiaro favorevole al-l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBERI SALVATORE. Il ritardo nell'esame delle varie proposte di legge che dovranno provvedere ad un aggiornamento e ad una definitiva sistemazione del problema ospedaliero impone di provvedere, anche quest'anno, mediante apposita legge alla proroga delle disposizioni transitorie di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

Ma, come nello scorso anno molto opportunamente la Camera ed il Senato della Repubblica, nel richiamare in vigore e approvare la proroga delle disposizioni transitorie, hanno sentito il bisogno di apportare una modifica all'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, intesa più che altro a precisare il pensiero del legislatore circa la valutazione del servizio sanitario di cui alla lettera *e*), per analoghe ragioni vorrei proporre che fosse introdotta una modifica all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, lettera *c*), in riferimento alla composizione della commissione esaminatrice.

L'opportunità, la necessità anzi, di modificare, lo scorso anno, l'articolo 3, lettera *e*) della legge 10 marzo 1955 è stata suggerita dal parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale la norma avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che dalla valutazione doveva restare escluso il servizio di assistente universitario; in contrasto evidente, questa interpretazione, con i principî a cui si ispira la legge n. 97 di una ampia equiparazione tra i servizi ospedalieri e quelli universitari.

Una sentenza relativamente recente del Consiglio di Stato emessa a seguito di ricorso avverso il deliberato dell'amministrazione dell'ospedale di Cosenza, che per il concorso di primario chirurgo ospedaliero ha chiamato a far parte della commissione un professore universitario di anatomia patologica, ha sancito il principio, accolto peraltro da varie amministrazioni ospedaliere, che ai concorsi ospedalieri può essere chiamato come commissario qualsiasi professore di ruolo o fuori ruolo di discipline mediche, essendo facile sostenere il concetto che qualunque branca dello scibile medico rappresenta, per un primariato di discipline mediche, materia attinente al concorso. E poiché lo stesso articolo 5 *sub* lettera *b*), con visione ancora più ampia chiama a far parte della commissione esaminatrice dei concorsi « due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso », può darsi il caso – come a me è capitato di constatare – che si svolga un concorso per primario o per aiuto di una specialità senza che vi sia nella commissione un solo cultore della disciplina messa a concorso.

Può determinarsi il caso, unico invero, di concorsi a primario o aiuto di laboratorio (concorso per il quale si richiede abitualmente una specifica preparazione di anatomia patologica e in analisi cliniche), per cui non vi è nell'ordinamento universitario un insegnamento corrispondente, in quanto l'anatomia e istologia patologica ha un suo specifico insegnamento universitario, ma la preparazione e l'esperienza per le analisi cliniche sono, si può dire, patrimonio comune dell'igiene, della microbiologia e di varie branche cliniche, in particolare della clinica medica, della clinica pediatrica. A me pare, in linea di principio, inopportuno affidare allo stesso primario i compiti di anatomo patologo e di analista: è assai difficile, allo stato attuale dell'ordinamento degli studi, che vi siano persone veramente esperte nei due campi: di regola l'esperto in un campo non ha approfondita preparazione nell'altro campo.

Ma a parte questa situazione particolare, ritengo sia necessario ed urgente, specie dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato, che sia assicurata, in seno alla commissione esaminatrice, la presenza di commissari che per la loro specifica preparazione possano essere

in condizioni di assicurare all'amministrazione che bandisce il concorso la scelta del migliore tra gli idonei. È da tenere in considerazione peraltro che i criteri della scelta dei primari ospedalieri dettati dalla legge 4 novembre 1951, n. 1188, che venne a ratificare il decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 949, che sono stati poi integralmente riprodotti dalla legge 10 marzo 1955 n. 97, erano ispirati dalla opportunità di venire incontro alle particolari condizioni dei primari, incaricati talvolta da 14-15 anni, che a causa degli eventi bellici non avevano potuto trovare la loro naturale sistemazione attraverso il pubblico concorso. Oggi a distanza di 16 anni dalla fine della guerra, situazioni del genere più non esistono.

Appare quindi opportuno fin d'ora che la commissione esaminatrice sia messa in condizione, nel pubblico interesse, di procedere ad una oculata scelta tra i vari candidati.

Volendo tener presente anche le esigenze di una scelta da parte dell'amministrazione ospedaliera nell'unico caso di concorso per primario o aiuto di laboratorio, e nella considerazione che la difficoltà di scelta dei primari (in quanto esistono molti primari di ruolo di laboratorio) io proporrei che, dopo l'articolo 1 che richiama in vigore e proroga, a partire dall'11 marzo 1961, la legge 10 marzo 1955, n. 97, si inserisca nella legge un articolo 2 che potrebbe essere così formulato: « La disposizione *sub* lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, richiamata in vigore dall'articolo precedente, è modificata come segue: *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

La disposizione *sub* lettera *c*) della legge 10 marzo 1955, n. 97, è modificata come segue:

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

ANGELINI LUDOVICO. Noi siamo d'accordo perché la legge venga approvata. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Barberi, a me sembra che oltre le giustissime ragioni che sono state esposte, assolutamente logiche, ce ne sia un'altra e cioè che è necessario rendere quanto più è possibile precisi questi concorsi: ci saranno meno ricorsi e meno guai cadranno addosso alle amministrazioni degli ospedali.

MERLIN ANGELINA. Noi voteremo la legge perché ci troviamo in questa condizione: o baci questo Cristo o salti questo fosso. Però, come ho già detto altre volte, non vorremmo che proroghe del genere fossero fatte *ad usum delphini*, vale a dire perché si deve accontentare qualcuno.

PRESIDENTE. Qui si tratta di dare modo agli ospedali di poter fare i concorsi. È giusto quello che dice l'onorevole Merlin: si deve fare una legge organica per tutta la materia, ma nel caso in esame si tratta di prorogare una legge del 1955.

MERLIN ANGELINA. È necessario provvedere con una legge organica a sistemare tutta la materia, tanto più che si tratta di medici cioè di persone alle quali è affidata la salute di tutti. Anzi, questa è una ragione di più per essere severi e chiedere quelle determinate garanzie – a cui ha anche fatto cenno l'onorevole Barberi – mediante norme precise.

SORGI. Vorrei fare alcune osservazioni. Per prima cosa, mi pare di poter tranquillizzare la onorevole Merlin che ricorrendo a questa proroga non c'è alcuna intenzione di favorire una determinata persona; però mi permetto di aggiungere che anch'io ritengo che questo sistema di prorogare norme transitorie per quattro-cinque volte debba essere abbandonato. È vero che la materia richiede un esame meditato perché è complessa; so che ci sono delle enormi difficoltà per riordinare tutta la materia della carriera dei sanitari ospedalieri, però mi permetto di osservare che ci sono delle proposte di legge, dell'opposizione e anche della maggioranza, che mirano a un riordinamento generale.

C'è anche una proposta di legge del sottoscritto che voleva esaminare soltanto un ristretto settore di questo campo così vasto; precisamente cercavo con questa mia proposta di utilizzare la esperienza di anni e prendere quello che di buono c'è in queste proroghe e farne delle norme definitive. Però, si è detto, questa proposta è troppo ristretta e allora mi permetto di esortare il rappresentante del Governo di vedere un po' di trovare una qualche soluzione per far sì che il prossimo anno non ci si trovi nell'incresciosa posizione di dover prorogare nuovamente.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Barberi e da altri col-

leghi, mi permetto di dire che essi sono assolutamente da accogliersi. Io che sono presidente di una amministrazione ospedaliera conosco le difficoltà che si incontrano nel settore dei concorsi dei sanitari. Alle volte ci sono interessi – convergenti o divergenti – che non danno tregua e mettono noi amministratori in gravissimo disagio, soprattutto per il timore che, pur ritenendo di avere ragione, una volta che andassimo a fare un'altra Commissione, non faremmo altro che perdere del tempo e affrontare delle spese. Quindi sono d'accordo con quanto ha proposto l'onorevole Barberi.

Mi pare che allorché abbiamo prorogato questa legge del 1955, abbiamo anche modificato qualche cosa nell'articolo 2 circa il servizio degli assistenti. Credo che quella modifica debba essere riportata anche questa volta.

PRESIDENTE. La proroga si riferisce alla legge nel suo complesso, quindi è compresa anche la parte cui ella fa riferimento.

LUCCHI. Credo che l'emendamento presentato dall'onorevole Barberi sia perfetto in quanto, se interpreto bene, non si limita a richiamare soltanto le norme del regio decreto del 1938, ma precisa meglio le stesse norme. Perciò ci associamo.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Barberi ed al quale si sono associati gli onorevoli Ferri, Ceravolo Mario e De Maria è del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b*) e *c*) sono modificate dalle seguenti:

b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiori a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

Voglio aggiungere che sono completamente d'accordo su quanto è stato detto in relazione alla ulteriore proroga. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'anno scorso, quando venne in discussione questa stessa proroga, feci notare come un provvedimento che avrebbe dovuto essere prorogato nel mese di marzo veniva ad essere prorogato nel mese di giugno, cioè con circa quattro mesi di ritardo e che, quindi, si rendeva necessario anticipare i tempi onde avere al più presto la nuova legge. Al riguardo debbo dire che la apposita Commissione ministeriale ha ultimato i suoi lavori e che le sue conclusioni sono state portate al Ministro.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Barberi Salvatore credo che la nuova legge preveda proprio che nelle commissioni vi siano professori della materia messa a concorso onde evitare sia ciò che è stato lamentato, sia i ricorsi al Consiglio di Stato.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con la proposta Barberi Salvatore.

LATTANZIO. Ritengo opportune le sagge proposte avanzate dal Relatore e dall'onorevole Barberi. Una legge più indicativa potrà essere validamente produttiva di benefici effetti. Mi permetto soltanto far notare come sia forse il caso di prorogare il provvedimento per un biennio invece che per un anno così che il legislatore possa avere un più abbondante lasso di tempo. Si farebbe cosa saggia in quanto non ritengo che in un anno possa essere fatta la nuova legge.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. La legge verrà certamente presentata in tempo utile ma è opportuno protrarre la scadenza del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lattanzio presenta quindi il seguente emendamento: « sostituire all'articolo 1 le parole: « di un anno a partire dall'11 marzo 1961 » con le altre « fino al 31 dicembre 1962 ».

CAPUA. Faccio osservare che ai primi del 1963 saremo tutti impegnati nella battaglia elettorale e non avremo, quindi, il tempo di rivedere questo provvedimento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Propongo di prorogare il provvedimento per un biennio.

PRESIDENTE. Possiamo prorogarlo fino al 30 giugno 1963.

CAPUA. Accetto questa data.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico.

« Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono prorogate ulterior-

mente di un anno a partire dall'11 marzo 1961 ».

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: sono prorogate ulteriormente di un anno a partire dall'11 marzo 1961, *con le parole*: sono richiamate in vigore e ulteriormente prorogate, a partire dall'11 marzo 1961 fino al 30 giugno 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito di questa votazione risulta assorbito l'emendamento dell'onorevole Lattanzio.

Do lettura dell'articolo nel testo emendato, articolo che prende il numero 1 poiché l'emendamento proposto degli onorevoli Salvatore Barberi, Ferri, Mario Ceravolo, De Maria, dovrà formare materia di un articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dall'11 marzo 1961 fino al 30 giugno 1963».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Barberi Salvatore, Ferri, Mario Ceravolo, De Maria che, come detto, diventa articolo 2:

« Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b*) e *c*), sono modificate dalle seguenti:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso, o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2811):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Azimonti, Babbi, Barbaccia, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Capua, Ceravolo Mario, Colleselli, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Ferrara, Ferrari Giovanni, Gennai Tonietti Erisia, Lapenna, Lattanzio, Lucchi, Merlin Angelina, Messinetti, Montanari Otello, Re Giuseppina, Scarongella, Sorgi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI